



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile -

in composizione monocratica nella persona del  in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 54123/2018, promossa con atto di citazione
notificato

DA

 elettivamente domiciliato 

presso lo studio degli  TRIMBOLI

che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti

PARTE APPELLANTE

CONTRO


Entrambi elettivamente domiciliati  presso lo studio
dell'avv.  che li rappresenta e difende, come da procura in atti

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello avverso sentenza n. 475/2018 emessa il 26/09/2018 dal Giudice di Pace di
Rho nel giudizio RG 475/2016.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti
precisavano come da fogli depositati telematicamente.

Parte appellante:

*Previa Sospensione della provvisoria esecuzione del primo grado di giudizio per oggettiva
impossibilità di dimostrare le ragioni di parte appellante in caso di rimozione del condizionatore
dall'attuale posizione in cui è stato installato;*



In subordine prendere atto dell'intervenuta esecuzione per aver pagato l'importo riconosciuto in via provvisoria nella sentenza di primo grado e per aver disattivato il condizionatore attraverso l'interruzione permanente di energia elettrica;

in via preliminare:

- *Accertare la carenza di legittimazione passiva del convenuto;*
- *In subordine disporre l'integrazione del contraddittorio convocando gli inquilini dell'appartamento nel periodo contestato.*
- *Dichiarare la nullità della notifica della citazione per mancanza dell'indicazione della residenza degli attori;*
- *Dichiarare l'irrituale ammissione Reclamo che ha portato all'ammissione della CTU all'udienza del 12/03/2014 avanti il Tribunale di Milano.*
- *dichiarare la nullità della notifica perché operata al precedente indirizzo di residenza e conseguentemente dichiarare l'estinzione del giudizio avanti il Tribunale per mancata riassunzione;*
- *In subordine alla precedente domanda, rinnovare la notifica all'indirizzo estero, ovvero a mezzo pec, concedendo nuovi termini al convenuto per poter approntare le proprie difese dal paese estero nel quale risiede;*

Qualora il giudice non ritenga di accogliere le domande di cui sopra, si chiede di essere autorizzato a chiamare in causa la

Nel merito:

- *Si chiede il rigetto delle domande perché infondate in fatto ed in diritto;*
- *Si chiede condanna delle controparti per lite temeraria*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari

Parte appellata:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

in rito ed in via principale: pronunciare sentenza di inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 342 CPC, nell'atto in data 30 ottobre 2018;

nel merito ed in via subordinata: respingere l'appello ex adverso, confermando integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Rho 475/2018, con ogni ulteriore e conseguente pronuncia;

in ogni caso: vinte le spese del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15%;





in via istruttoria: si reiterano, per scrupolo, le istanze istruttorie dedotte in primo grado e non ammesse (prova orale e istanza di CTU chiarimenti).

Salvi juribus,”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte [redacted] e

[redacted] adivano il Giudice di Pace di Rho esponendo:

di essere proprietari di un appartamento sito [redacted]

che il predetto appartamento confinava con quello di proprietà [redacted] concesso in locazione a terzi;

che il [redacted] installava sul balcone il motore di un climatizzatore utilizzato per il riscaldamento ed il raffrescamento, il quale, per come utilizzato dagli inquilini, eccedeva la normale rumorosità;

Ciò premesso, chiedevano condannarsi il convenuto a ricondurre entro la normale tollerabilità il rumore prodotto dal condizionatore, ovvero condannarlo a rimuovere il motore stesso; chiedevano inoltre condannarsi [redacted] al risarcimento del danno alla salute patito ed al risarcimento del danno da diminuita godibilità dell'immobile.

Si costituiva in giudizio [redacted] eccependo:

il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'utilizzo del condizionatore secondo le modalità censurate ai conduttori e non alla proprietà;

l'irregolare riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza;

la temerarietà dell'avversa pretesa, non avendo gli attori accettato la proposta del proprietario di rimuovere/ricollocare il motore e pretendendo questi ultimi un risarcimento esorbitante.

L'infedele patrocinio del procuratore di parte convenuta, non avendo quest'ultimo comunicato correttamente le proposte conciliative ai propri assistiti;

la negligenza dell'installatore del motore, chiedendone l'autorizzazione alla chiamata in causa.

Ci premesso, chiedeva accertarsi la carenza di legittimazione passiva del convenuto; dichiararsi la nullità della notifica dell'atto di riassunzione;

autorizzarsi la chiamata in causa del terzo installatore e, nel merito, rigettarsi le avverse domande.

Con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di Rho, ad esito dell'istruttoria, rigettava le eccezioni preliminari formulate e, accertato il ricorrere di immissioni intollerabili, condannava

[redacted] all'eliminazione delle predette immissioni nonché al risarcimento in favore di ciascuno degli attori della somma di € 7.500,00 per il danno non patrimoniale patito.





Avverso detta sentenza proponeva appello [redacted] rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.

Si costituivano gli appellati, i quali, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., chiedevano nel merito la conferma della sentenza impugnata, concludendo come in epigrafe.

Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di gravame dell'appellante sono così riassumibili:

- 1) Carezza di legittimazione passiva, per essere le immissioni per cui è causa scaturite da condotta non imputabile al proprietario [redacted] ma ai conduttori non evocati in giudizio;
- 2) Il mancato completamento delle operazioni peritali ed erroneità della CTU;
- 3) Omessa motivazione sulla quantificazione del danno non patrimoniale liquidato agli attori;
- 4) Ingiustificato rigetto dell'istanza di chiamata del terzo e di acquisizione di documentazione;
- 5) Temerarietà della lite;
- 6) Omessa valutazione dell'offerta reale di rimozione del condizionatore.

Va tuttavia preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità formulata ex art. 342 c.p.c. da parte appellata. Orbene, ritiene questo giudice che la predetta eccezione non possa trovare accoglimento, atteso che, seppur in modo generico, l'appellante ha sufficientemente individuato sia i capi della sentenza oggetto di impugnativa, sia le censure mosse alla decisione del giudice di primo grado (cfr. Cas. 27199/2017).

Passando all'esame dei motivi di appello, va integralmente rigettato il primo motivo formulato dall'appellante [redacted]

Infatti, come ribadito da costante giurisprudenza di legittimità. “ *L'azione di natura reale esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quello cagionato*” (Cass. SU 4848/2013; Cass. 23245/2016) (cfr. Cass. 15727/2018).





Nel caso di specie, essendo pacifico che il motore per cui è causa è stato installato dal proprietario stesso, consegue che la domanda volta ad ottenere la cessazione delle immissioni è stata correttamente rivolta al [REDACTED]

Che poi le immissioni provenienti dal motore de quo superassero la normale tollerabilità risulta accertato da ben due distinte CTU in atti, che – essendo immuni da vizi logico-giuridici – devono essere integralmente recepite.

Infatti, in disparte ogni questione (pur sollevata dall'appellante) relativa alla regolare acquisizione della CTU disposta innanzi al Tribunale nel giudizio poi riassunto, va evidenziato che il CTP [REDACTED] ha partecipato ad entrambe le consulenze formulando le proprie osservazioni, e che, dunque, in alcun caso può ritenersi fondata la doglianza circa “*la violazione del contraddittorio*” in sede di operazioni peritali.

Va peraltro rilevato che, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado [REDACTED] riportandosi alle conclusioni in atti (cfr. verbale del 26/09/2018 che richiama le conclusioni di cui al verbale del 23/05/2018) non ha formulato specifiche censure avverso la CTU, né formulato istanze istruttorie, le quali, pertanto, devono considerarsi rinunciate.

L'ulteriore motivo di appello - avente ad oggetto la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nulla per omessa indicazione della residenza degli attori – risulta anch'essa infondata atteso che, a norma dell'art. 164 c.3 c.p.c., la costituzione in giudizio del convenuto sana i vizi della citazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (non discorrendosi violazione del termine a comparire né di mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n.7 c.p.c.).

Anche l'ulteriore domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti degli inquilini deve essere dichiarata inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in appello, atteso che in primo grado [REDACTED] aveva chiesto ex art. 269 c.p.c. l'autorizzazione alla sola chiamata in causa del terzo installatore del motore (cfr. conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e richiamate nel verbale del 26/09/2018).

Peraltro, l'integrazione del contraddittorio sarebbe risultata contraria al principio di economia processuale, atteso i rapporti intercorrenti tra locatore e conduttore, come disciplinati dal contratto di locazione e dalle specifiche normative in tema di locazione.

Assolutamente incomprensibili, poi, appaiono le seguenti conclusioni: “- *dichiarare la nullità della notifica perché operata al precedente indirizzo di residenza e conseguentemente dichiarare l'estinzione del giudizio avanti il Tribunale per mancata riassunzione;*

- *In subordine alla precedente domanda, rinnovare la notifica all'indirizzo estero, ovvero a mezzo pec, concedendo nuovi termini al convenuto per poter approntare le proprie difese dal*





paese estero nel quale risiede”, le quali non possono essere interpretate neppure alla luce del contenuto della citazione in appello, ove nessun cenno a tali questioni è stato effettuato.

In ogni caso, atteso che pacificamente l’atto di citazione innanzi al Tribunale è stato notificato presso il domicilio eletto, non può in alcun modo discorrersi di nullità della notificazione, potendosi discutere di tale vizio solo ove manchi del tutto un collegamento tra il luogo di notifica ed il destinatario” (cfr. Cass. 4529/2019).

Va premesso che, nell’originaria costituzione nel giudizio poi riassunto nel presente, il convenuto [redacted] aveva dichiarato di essere residente [redacted] e domiciliato presso il proprio studio [redacted].

Nel caso di specie, l’atto di riassunzione risulta notificato in data 08/09/2016 presso la residenza [redacted] laddove l’odierno appellante assume di aver mutato residenza il 23 giugno 2016 a seguito del trasferimento [redacted].

Orbene, come anticipato, essendovi un evidente collegamento (anche temporale) tra destinatario e luogo di notificazione, deve escludersi il vizio di nullità e, al pari, essendovi prova della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (*il quale, nel novembre 2016, a mezzo mail ribadiva a proposta conciliativa a suo tempo effettuata a pena della costituzione in giudizio senza nulla eccepire al agli attori in ordine all’erroneo luogo di notificazione- cfr. corrispondenza email prodotta nel fascicolo di primo grado*), deve nel caso di specie trovare applicazione il principio per cui “*ove nel corso del giudizio si sia verificata una variazione del domicilio eletto, è necessario, affinché questo possa avere effetto (...) che sia garantito alla controparte la legale conoscenza dell’atto, sicchè la variazione (...) deve essere resa nota in un atto indirizzato alla controparte anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento*”(cfr. Cass. 18202/2017).

Nel caso in esame, non solo non vi è prova che [redacted] abbia mai comunicato la variazione del domicilio eletto (trattandosi di parte che si difende in proprio), ma – anzi- dalle email intercorse nel novembre 2016 (immediatamente precedenti alla costituzione nel giudizio riassunto) è ancora chiaramente leggibile l’indirizzo pec “[redacted]” non potendosi pertanto in alcun modo, neppure intuire, l’intervenuto mutamento di domicilio e residenza (estera) del procuratore costituito in proprio.

Altresì infondata appare la doglianza circa l’omessa autorizzazione della chiamata in causa del terzo atteso, anche in questo caso, che la chiamata in causa si sarebbe mostrata contraria al principio di economia processuale alla luce dell’esistenza di un rapporto contrattuale (soggetto a





specifica disciplina normativa) disciplinante le reciproche obbligazioni e responsabilità tra le dette parti, del tutto estraneo rispetto ai titoli azionati innanzi al Giudice di Pace.

Peraltro, appare molto significativo, che in sede di CTU, [redacted] abbia nominato quale consulente [redacted] vi definito “ installatore dell'impianto e (soggetto, ndr) che ha fornito l'assistenza per le manovre sull'impianto stesso”, ovvero lo stesso installatore cui nella costituzione attribuisce il vizio di posizionamento dell'impianto.

Va invece accolta l'ulteriore doglianza, avente ad oggetto la ritenuta responsabilità ex art. 2043 c.c. del proprietario e l'omessa motivazione circa la quantificazione del danno non patrimoniale liquidato agli appellati.

Infatti, quanto alla imputazione della responsabilità ex art. 2043 c.c. all'odierno appellante, deve rilevarsi che: “ il proprietario d'un immobile concesso in locazione non risponde dei danni provocati dal conduttore in conseguenza di immissioni sonore intollerabili, a meno che non si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività “(cfr. Cass. 4908/2018).”

In un caso del tutto analogo a quello per cui è causa, la Suprema Corte ha rilevato che: “ la colpa civile rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c. può consistere tanto nella violazione dei precetti giuridici (leggi, regolamenti, contratti), quanto nella violazione di regole di comune prudenza; nel primo caso, l'accertamento della colpa esige la previa individuazione della regola giuridica che il presunto responsabile avrebbe dovuto rispettare, e che non rispettò; nel secondo caso l'accertamento della colpa aquiliana esige che si stabilisca previamente quale sarebbe dovuta essere la condotta prudente da seguire, in funzione delle circostanze e della qualità soggettiva dell'agente: ciò vuol dire che dall'uomo comune sarà esigibile la diligenza del bonus paterfamilias, e dall'imprenditore commerciale quella dell'homo eiusdem generis et condicionis, secondo la regola generale dettata per qualsiasi tipo di obbligazione, ivi comprese quelle da fatto illecito, dall'art. 1176 c.c. (...)” (cfr. Cas. Ord 4908/2018 cit.)

Nel caso di specie, la condotta astrattamente esigibile [redacted] avrebbe potuto consistere o nel desistere dalla stipula del contratto di locazione o nel recesso dal contratto, posto che sarebbe inesigibile dal locatore - obbligato a garantire il pacifico godimento della cosa locata- una significativa interferenza sui conduttori volta ad impedirgli l'uso del condizionatore.

Orbene, le predette omissioni, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, non sono suscettibili di integrare validamente il nesso causale integrante il concorso ex art. 2043 c.c. poiché: “ fra il contegno omesso e l'evento (danno non patrimoniale lamentato, ndr) si interpone la condotta produttrice del danno, spiegandosi l'efficacia del contegno che il locatore avrebbe





dovuto assumere, non rispetto all'evento, ma rispetto alla condotta del conduttore. Esercitandosi l'incidenza eziologica della condotta omessa non rispetto all'evento ma rispetto all'azione che lo ha prodotto, non è configurabile un concorso causale dell'omissione rispetto all'evento" (cfr. Cass. 15767/2018).

Nel caso di specie è pacifico che il condizionatore era stato installato in precedenza dal proprietario (il quale ha riferito di averlo installato nel 2008, e la detta circostanza non risulta mai contestata dagli appellati), pur tuttavia le doglianze circa l'utilizzo scorretto dei condizionatori con conseguente danno agli appellati si rivolgono alla condotta materiale tenuta dai conduttori, come si evince chiaramente dall'atto di citazione in riassunzione e dall'originario atto di citazione, ove si legge: " *in estate ed in inverno, il motore del condizionatore viene lasciato acceso dagli inquilini de [redacted] fino a notte inoltrata, senza curarsi del disturbo che causano ai coniugi [redacted] a cui camera da letto confina con la sala del [redacted]*

Né è in alcun modo provato che, in epoca precedente alla locazione, la rumorosità del condizionatore fosse stata sottoposta all'attenzione del locatore nei termini denunciati innanzi al giudice di primo grado, sì da potersi ritenere sussistente la ragionevole probabilità che il [redacted] già all'atto della stipula- fosse consapevole che i futuri inquilini avrebbero senz'altro arrecato molestie ai vicini attraverso l'uso del sistema di riscaldamento/raffrescamento per cui è causa.

Pertanto, essendo non configurabile (e comunque non provata) nè la consapevolezza delle future molestie (cfr. Cass. 4908/2018 citata), nè qualsivoglia nesso eziologico tra la condotta del locatore ed il danno lamentato dagli appellati (cfr. Cass. 15767/2018), la domanda di risarcimento del danno non poteva trovare accoglimento, rivelandosi- sul punto- errata la statuizione del giudice di prime cure..

La ritenuta l'assenza di responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all'appellante, comporta l'assorbimento dell'ulteriore motivo di appello avente ad oggetto l'omessa indicazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (ivi compresi i sub procedimenti di ATP e reclamo esperiti in primo grado), attesa la reciproca soccombenza (l'appellante in ordine alla domanda di eliminazione delle immissioni intollerabili; gli appellati in ordine al risarcimento ex art. 2043 c.c.) devono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 54123/2018, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:





In parziale riforma della sentenza n. 475/2018 emessa dal Giudice di Pace di Rho in data
26/09/2018 nel giudizio RG 564/2016;

1) Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata [redacted]
[redacted] nei confronti [redacted]

2) Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Conferma nel resto la sentenza n. 475/2018 emessa dal Giudice di Pace di Rho in data
26/09/2018 nel giudizio RG 564/2016.

Sentenza per legge esecutiva.

Milano, 01/07/2020

Il Giudice
[redacted]

